



# COMUNE DI CENTURIFE

94010

PROVINCIA DI ENNA

P.zza Lanuvio, 28 - Tel.0935919437-38 - fax 0935919458

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00102530862

**Ordinanza n. 54 del 30.09.2022**

**OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 2 DELL'O.S. N. 15 DEL 16-05-2022 DELL'ORARIO DELLA Z.T.L. E CONTROLLO A MEZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DEI VARCHI.**

## IL SINDACO

**VISTE** le precedenti proprie Ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta nelle Z.T.L.;

**RITENUTO** dovere regolamentare la materia a seguito della recente installazione di apparecchiature elettroniche di controllo dei varchi della Z.T.L.;

**VISTI:**

- Il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;
- il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 Regolamento d'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999 "Regolamento recante le norme per l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato";
- l'art. 11, comma 3, del D.P.R. 24.07.1996, n. 503, Abbattimento delle barriere architettoniche;
- il punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada;

Con i poteri conferitigli dalla Legge;

## ORDINA

### Art. 1

#### Finalità e Campo di Applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'accesso alla 'Zona a Traffico Limitato' e il rilascio delle autorizzazioni di transito (permessi) in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti a disciplinare al massimo la circolazione dei veicoli tutelandone la pedonabilità e la qualità ambientale delle zone interessate dalla 'Zona a Traffico Limitato'.

Gli aventi diritto elencati nel presente regolamento possono transitare e sostare nella Z.T.L. con il solo permesso; i residenti nella Z.T.L. e gli operatori proprietari di attività nella Z.T.L., per accedere e transitare nella zona stessa devono avere - oltre al permesso - la disponibilità di un parcheggio in area privata.

Le categorie di veicoli, di seguito elencate, hanno libero accesso alla 'Zona a Traffico Limitato':

velocipedi; veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade; taxi e autonoleggio da rimessa (N.C.C.) con conducente, riportanti esposta l'apposita targhetta identificativa ed esclusivamente per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno della Z.T.L.; autoveicoli degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori, veicoli delle forze dell'ordine; veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili; veicoli condotti al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del C.d.S.; veicoli dell'Amministrazione Comunale; Veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati per la rimozione forzata dei veicoli; veicoli di soccorso sanitario e di pronto intervento; veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve; veicoli dei medici condotti, pediatri e medici guardia medica; i ciclomotori purché condotti a mano e a motore spento.

Sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo, il possesso in forza di contratto di leasing, di nolo a lungo termine, di comodato gratuito registrato.

./.

## Art. 2

### Identificazione della Zona a Traffico Limitato

**A) L'istituzione della Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato)**, con esclusione dei mezzi autorizzati, nelle seguenti vie e piazze;

**Via G. Marconi** dal civico 3 alla confluenza con la Via Umberto I°- **Via G. Testai** dal civico 39 alla confluenza con via N. Bixio, **Via N. Bixio**, via G. Oberdan, via C. Battisti, Piazza Duomo, via Garibaldi, Piazza Sciacca, Via Umberto I° dal civico 37 al civico 92 con esclusione dei mezzi autorizzati, per i seguenti periodi ed orari:

#### **PERIODO DAL 21 MAGGIO AL 2 OTTOBRE**

- Giorni feriali e festivi pomeriggio: **dalle ore 19,00 alle ore 01,00.**
- Giorni festivi mattina: **dalle ore 10,00 alle ore 13,00.**

#### **PERIODO DAL 3 OTTOBRE AL 20 MAGGIO**

- Giorni feriali e festivi pomeriggio: **dalle 18,30 alle ore 20,30.**
- Giorni festivi mattina: **dalle ore 10,30 alle ore 12,30.**

**L'ingresso alla ZTL, nelle fasce orarie previste, sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe autorizzate, individuano immediatamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del C.d.S..**

## Art. 3

### Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

I veicoli autorizzati a transitare all'interno della 'Zona a Traffico Limitato', devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:

- circolare e sostare rispettando l'apposita segnaletica stradale;
- circolare a velocità non superiore ai 20 km/h;
- sostare a motore spento;
- sostare, durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;

In ogni caso la circolazione nella 'Zona a Traffico Limitato' rimane soggetta alle norme del C.d.S. . -

## Art. 4

### Caratteristiche dei Permessi

I permessi di transito consistono in un contrassegno a cartoncino per i residenti e operatori – proprietari di attività all'interno della Z.T.L., di cui al comma 2 dell'art.1, da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore o su vetro laterale sinistro, ove possibile, dei veicoli. Gli eventuali dati anagrafici, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, saranno riportati nella parte interna, non esposta. La validità dei permessi varia a seconda della tipologia, così come riportato nel seguente art. 5 della presente Ordinanza.

I permessi per disabili sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

E' demandato al Responsabile della Polizia Municipale il rilascio dei permessi.

## Art. 5

### Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato

Il transito e la sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sono consentite unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose (Cat. N1 – N2 e N3), dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle 16,00 alle 19,00 di tutti i giorni feriali; il termine delle operazioni di carico e scarico e la conseguente uscita dalla 'Zona a Traffico Limitato', devono avvenire entro le ore 10.00 ed entro le ore 19.00;

I residenti in possesso di parcheggio in area privata, all'interno della 'Zona a Traffico Limitato', saranno

muniti di Pass con validità illimitata che sarà rilasciato al proprietario stesso, previa presentazione al Comando di Polizia Municipale di apposita richiesta corredata da documento di riconoscimento, carta di circolazione del veicolo e disponibilità di parcheggio in area privata. Il veicolo munito di tale Pass potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario o dai componenti del proprio nucleo familiare, dagli operatori proprietari di attività o dai propri dipendenti, nel parcheggio in area privata.

Il Pass:

- è gratuito al primo rilascio;
- ha validità solo esclusivamente per raggiungere il parcheggio in area privata all'interno della ZTL, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.

Per gli ulteriori pass richiesti (smarrimento o deterioramento) sarà richiesto il pagamento di € 10,00.

In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

#### **Art. 6**

##### **Sanzioni Amministrative ed Accessorie**

Il permesso deve essere esposto ben visibile nella parte interna del parabrezza del veicolo; ne deriva che la mancata esposizione ovvero l'esposizione non visibile del titolo autorizzativo viene punita ai sensi del comma 14 dell'art. 7 del D.L.gs 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permessi (transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, o uso di fotocopia, o uso di permesso scaduto di validità, etc.etc.), oltre alle sanzioni previste dal comma 14 dell'art. 7 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, darà luogo al ritiro immediato del permesso.

I permessi non più validi devono essere restituiti al Comando di Polizia Municipale.

#### **Art. 7**

##### **Abrogazioni**

Sono abrogate tutte le precedenti proprie Ordinanze in contrasto o in difformità alla presente.

#### **Art. 8**

##### **Norma finale**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37/3° del C.d.S., nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice stesso, oppure, ed in via alternativa, ricorso giurisdizionale per motivi di legittimità al T.A.R. Sicilia.



**IL SINDACO**

**Dott. Salvatore LA SPINA**

*Salvatore La Spina*